

NUOVI OBBLIGHI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI IVA DEI PAESI BLACK LIST

Dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiata dovranno essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Il 31 agosto sarà pertanto la prima data in scadenza per questo adempimento, per le operazioni effettuate nel mese di luglio.

L'obbligo tuttavia avrà cadenza trimestrale per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un ammontare non superiore a 50.000,00 euro relativamente a ciascuna delle seguenti categorie:

- cessioni di beni
- acquisti di beni
- prestazioni di servizi
- acquisti di servizi

La periodicità sarà pertanto nell'anno mobile, mensile o trimestrale in relazione all'ammontare delle operazioni effettuate per ciascun trimestre.

Soggetti obbligati

Soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici residenti in paesi facenti parte della black list sono tutti i soggetti passivi Iva, quindi imprese individuali o societarie ma anche professionisti e data la dizione della norma anche gli enti non commerciali quando titolari di partita Iva.

L'obbligo per gli enti non commerciali dovrebbe riguardare solo le operazioni non rientranti nell'attività istituzionale, svolte nell'ambito dell'attività commerciale, ma a tale proposito sarebbe necessario un chiarimento ufficiale.

Paesi rientranti nella Black list

Per l'individuazione dei "Paesi black list" il decreto attuativo del 30 marzo 2010 rimanda ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, senza prevedere alcuna esclusione, né soggettiva, né legata alla tipologia di attività esercitata; per cui è sufficiente che uno Stato o territorio sia ricompreso in una delle due "black lists" per determinare l'obbligo della comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate.

Riteniamo opportuno segnalare, inoltre, che, in mancanza di ulteriori precisazioni in merito, il trattamento da riservare agli Stati che non sono contemplati dal DM 4 maggio 1999 e che, invece, lo sono dal DM 21 novembre 2001, sia da limitare alle tipologie societarie espressamente indicate.

Di seguito si allegata la tabella di sintesi dei paesi rientranti nelle suddette liste.

Periodicità della comunicazione

La comunicazione telematica del modello deve essere effettuata con riferimento:

- a. a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- b. a periodi mensili, per i soggetti che invece hanno superato tale ammontare.

Se si rientra nella periodicità trimestrale occorre prestare attenzione che se nel corso di un trimestre si supera la soglia di 50.000,00 euro occorre, a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata, procedere alla presentazione con periodicità mensile.

In tale caso bisogna avere l'avvertenza di indicare, contrassegnando le apposite caselle, gli elenchi già presentati.

La comunicazione deve essere presentata telematicamente direttamente o tramite intermediari abilitati.

Il termine è l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento della comunicazione e qualora il termine di presentazione scada di sabato o in giorni festivi è prorogato al primo giorno successivo feriale.

Sanzioni

Ricordiamo che la mancata comunicazione è soggetta a pesanti sanzioni da un minimo di 516 a un massimo di 4.130 euro; tali sanzioni saranno relative ad ogni violazione, anche nel caso in cui vengano commesse violazioni diverse, originate da un'unica azione od omissione, o riferite a più periodi d'imposta

Al fine di consentire allo Studio di predisporre correttamente la comunicazione delle operazioni effettuate con i Paesi black list, invitiamo i clienti interessati che si avvalgono dell'assistenza dello Studio di considerare la necessità, d'ora in poi e comunque dal 1° luglio 2010, di consegnare la documentazione contenente tutte le fatture relative alle operazioni effettuate/ricevute (beni e servizi) con i Paesi Esteri BLACK LIST, sopra indicati, entro e non oltre i primi giorni del mese successivo all'operazione interessata.